



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA RISORSE UMANE  
SETTORE PERSONALE DOCENTE  
UFFICIO GESTIONE PERSONALE DOCENTE E ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

Decreto n. **578**  
Anno 2025

## IL RETTORE

- Vista** la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare gli art. 6 e 16;
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato con Decreto Rettorale n. 661/2018;
- Visto** il D.P.R. n. 382/80 ed in particolare l'art. 11;
- Visto** il decreto legislativo n. 29 del 2 marzo 1993;
- Visto** il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 ed in particolare il comma 7 dell'art. 53, che per quanto riguarda i Professori Universitari, dispone che gli Statuti o i Regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione per il conferimento di incarichi esterni retribuiti;
- Vista** la Legge 240/2010 ed in particolare l'art. 6;
- Ritenuto** necessario modificare ed aggiornare il previgente Regolamento disciplinante gli incarichi esterni dei professori e ricercatori emanato con D.R. n. 1070 del 21 dicembre 2022;
- Vista** la deliberazione del Senato Accademico del 19 giugno 2025 con la quale è stato espresso parere favorevole alla bozza del nuovo Regolamento;
- Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2025 che ha approvato la bozza del nuovo Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- Ritenuto** ultimato il procedimento preliminare per l'emanazione del Regolamento di cui trattasi:

## DECRETA

è emanato, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, redatto nell'allegato documento, costituito da 9 pagine (comprehensive di all. A - 1 pag.- e all. B - 1 pag.-) e 12 articoli, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce il precedente Regolamento disciplinante gli incarichi esterni dei professori e ricercatori emanato con D.R. n. 1070/2022. .

Il presente decreto viene inserito nella raccolta ufficiale interna dell'Università.


Cassino, **24 LUG. 2025**

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Ida Raimondi

*Ida Raimondi*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Giulia Pietrolungo

*Giulia Pietrolungo*



**IL RETTORE**  
**Prof. Marco DELL'ISOLA**

*Marco Dell'Isola*

# **REGOLAMENTO INCARICHI ESTERNI PROFESSORI E RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito "Università"), ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010, dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 13, 14 e 15 del d.P.R. 382/1980, nel rispetto, altresì, dei principi di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i., al d.lgs. n. 235/2012, oltre che ai d.lgs. n. 33/2013, n. 39/2013, n. 175/2016 e sulla base delle indicazioni contenute nell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, recepite nell'atto di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 14 maggio 2018.
2. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi esterni ai propri doveri di ufficio dei professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno e definito dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito "Università").
3. Il Regolamento individua in particolare:
  - a) quale attività assolutamente incompatibile l'esercizio del commercio e dell'industria;
  - b) incarichi incompatibili per i quali è previsto il collocamento in aspettativa d'ufficio;
  - c) attività soggette ad autorizzazione del Rettore dell'Ateneo;
  - d) attività soggette a comunicazione e attività liberamente esercitabili.

## **Art. 2**

### **Attività incompatibili**

1. A tutti i docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, è fatto divieto di svolgere i seguenti incarichi extra istituzionali:
  - a) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dettata dallo specifico Regolamento di Ateneo e salva la possibilità di assumere cariche in società cooperative. Questa incompatibilità vale anche per il regime del tempo definito;
  - b) l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale. È consentita la partecipazione in società agricole a conduzione familiare purché l'impegno risulti non abituale e continuativo;
  - c) l'attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro; è fatta salva l'attività di amministratore se riguarda la cura di interessi propri e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità o l'impegno profuso, in attività professionale;
  - d) le attività che presuppongono l'utilizzo di beni ed attrezzature di proprietà o in uso dell'Università e/o di cui si dispone per ragioni d'ufficio, o che si svolgono nei locali dell'Università, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato nell'osservanza delle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito dall'Ateneo;
  - e) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 6, comma 12 (svolgimento attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca

esteri) e dall'art. 7, comma 1, (svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, anche operanti in sede internazionale) della l. n. 240/2010;

f) la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Risulta invece compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e purché la partecipazione azionaria non si ponga in posizione di controllo;

g) per i docenti in regime di impegno a tempo pieno e tempo definito, anche a tempo determinato, la partecipazione in società aventi fini di lucro con cariche esecutive salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche e sia stata preventivamente autorizzata, oppure sia ricoperta su designazione della stessa Università, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;

h) per i docenti in regime di impegno a tempo pieno, anche a tempo determinato, l'esercizio di attività libero-professionale. Resta inteso che si fa riferimento alle attività professionali che le leggi specifiche sulle diverse professioni qualificano come "esclusive" in quanto possono essere svolte unicamente dai professionisti iscritti negli appositi albi e non in situazione di incompatibilità. I docenti a tempo pieno possono invece svolgere incarichi extra-lavorativi non riservati ai liberi professionisti, purché connotati dall'occasionalità e autorizzati dall'Ateneo;

2. Nell'espletamento di incarichi esterni i docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, non possono svolgere attività:

a) che per loro natura e intensità arrechino detrimento all'espletamento degli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali;

b) che possano arrecare pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il docente o il ricercatore è a conoscenza per ragioni di ufficio e in ogni altro caso di conflitto di interesse rilevante tra attività istituzionale e attività esterna ai propri doveri d'ufficio;

c) il cui svolgimento possa determinare una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni attribuite al docente; in tal caso il docente o ricercatore è obbligato ad astenersi dallo svolgimento dell'attività, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

### **Art. 3**

#### **Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione**

1. Sono compatibili con lo status di professore o ricercatore universitario e non soggette ad autorizzazione tutte le attività, anche a titolo oneroso, che rientrano tra i compiti e i doveri di ufficio e le attività a titolo gratuito non in conflitto di interessi con l'Università e fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali. Sono inoltre compatibili le attività che si concretizzano nell'espressione di diritti costituzionalmente garantiti e che siano ricomprese nella sfera individuale della socialità, quali, le libertà di associazione, di manifestazione del pensiero e artistica.

2. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, senza necessità di autorizzazione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, le seguenti attività:

a) attività di valutazione e di referaggio;

b) lezioni e seminari di carattere occasionale;

- c) attività di collaborazione e ricerca scientifica, nonché partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, dell'autorità governativa e dagli altri Organi costituzionali dello Stato;
  - d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché partecipazione a convegni e seminari accademici;
  - e) attività pubblicistiche ed editoriali, nonché collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - f) incarichi gratuiti o per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
  - g) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente o ricercatore è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a docenti o ricercatori presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  - i) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ovvero a Scuole della Pubblica Amministrazione;
  - j) incarichi di perizie e consulenze tecniche o scientifiche conferiti da una parte in giudizio penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, purché non si configurino come attività-libero professionale oppure espletamento di funzioni di commissario *ad acta* nominato dall'autorità giudiziaria;
  - k) partecipazione a commissioni in ambito universitario, partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché partecipazione a commissioni di concorso o di esame, o partecipazione a comitati tecnici e commissioni ministeriali, e/o regionali o di altri Enti pubblici;
  - l) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali o della libera manifestazione del pensiero;
  - m) attività di carattere artistico, escluse quelle svolte a titolo professionale;
  - n) attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, ricreative, culturali e scientifiche, comunque non caratterizzate da assiduità o impegno;
  - o) attività comprendenti lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti, prestate, a titolo gratuito (salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi forfettari per le spese sostenute), in qualità di volontari, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021, nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate, di associazioni benemerite e di Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente delle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
  - p) attività rientranti nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedono il versamento di un corrispettivo pari o inferiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, svolte fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, per un massimo di 24 ore settimanali;
  - q) attività di consulenza scientifica, eventualmente anche nella forma di pareri, relazioni o studi, dichiarando sotto la propria responsabilità che la consulenza è resa a titolo personale, senza organizzazione di mezzi e di persone preordinata al suo svolgimento e che non si configura come esercizio di attività libero-professionale, intendendo per tale l'attività prestata a favore di terzi che comprenda le attività riservate in modo esclusivo agli iscritti ad un Albo professionale;
3. Le attività di cui al comma 2 non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, ove svolte a titolo oneroso, i docenti e i ricercatori con regime di impegno a tempo pieno, entro di norma almeno 15 giorni dal conferimento, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Rettore, utilizzando la modulistica (**comunicazione preventiva All. B**) resa disponibile sulla pagina web dedicata al personale docente.

5. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al successivo art. 4 gli incarichi affidati, ai sensi del vigente regolamento, con delibera degli Organi di governo dell'Università e da espletarsi in nome dell'Università stessa. La deliberazione ha valore di autorizzazione.

#### **Art. 4**

##### **Attività compatibili previa autorizzazione**

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università ed ove siano rispettati gli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali.

2. L'Amministrazione Centrale procede alla verifica finale per il tramite della Commissione Servizio Ispettivo di Ateneo.

3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore:

a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica configurabili come insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici presso Università o Istituti di formazione pubblici o privati, italiani o esteri e incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca;

b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza;

c) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, o altri enti senza scopo di lucro da individuarsi anche alla luce delle disposizioni statutarie;

d) ruoli istituzionali in enti *in house* senza scopo di lucro;

e) incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali;

f) incarichi di componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del d.P.R. n. 105/2016;

g) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;

h) incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza;

i) sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;

j) incarichi di interprete e traduttore;

k) incarico di curatore fallimentare;

- l) attività rientranti nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021 che prevedono il versamento di un corrispettivo superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, svolte fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, per un massimo di 24 ore settimanali;
- m) ogni altro incarico retribuito, non ricompreso tra quelli di cui all'art. 4, purché compatibile con la funzione ed il ruolo universitario.

#### **Art. 5**

##### **(Disposizioni per personale docente a tempo definito)**

##### **Attività incompatibili e soggette ad autorizzazione**

1. Fermo restando la disciplina delle incompatibilità previste dall'art. 13 del DPR 382/1980, l'art. 6 comma 9 e 12 della l. 240/2010, il personale docente a tempo definito può svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni anche potenziali di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo. In ogni caso costituisce conflitto di interessi l'assunzione di patrocinio o la prestazione di consulenza – anche per interposta persona ovvero partecipando ad associazioni o società di professionisti – a favore di soggetti in lite con l'Ateneo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 12 della L. 240/2010, il personale docente a tempo definito può altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, anche con rapporto di lavoro subordinato, previa autorizzazione del Rettore.

#### **Art. 6**

##### **Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere autocertificato dal richiedente:
- a) la compatibilità dell'incarico retribuito con il regime di impegno del docente e con le fonti normative in materia;
  - b) la natura, la durata, il tipo di incarico;
  - c) la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali;
  - d) l'assenza, anche potenziale, di conflitto d'interessi.
2. L'attività medesima deve essere svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, al di fuori dei locali universitari e non può prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo.

#### **Art. 7**

##### **Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione deve essere richiesta dai diretti interessati. Può altresì essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico.
2. La richiesta di autorizzazione è presentata al Rettore su apposita modulistica predisposta su google form (**All. A**), con indicazione dei seguenti elementi:
- a) il soggetto pubblico o privato in favore del quale l'attività verrà resa ed il relativo codice fiscale o partita iva e indirizzo mail;
  - b) il contenuto dell'attività;
  - c) la natura e le modalità di svolgimento dell'attività, con riguardo al luogo e alla durata;
  - d) il compenso lordo previsto o presunto;
  - e) il parere obbligatorio del Direttore del dipartimento al quale afferisce il richiedente.
3. Sulle richieste di autorizzazione decide il Rettore, con atto motivato solo in caso di diniego, entro il termine di trenta giorni dalla data di rilascio del parere del Direttore del Dipartimento al quale afferisce il richiedente. Il Direttore del Dipartimento esprime parere sulla compatibilità dell'attività

oggetto di richiesta di autorizzazione rispetto all'assolvimento degli obblighi istituzionali del richiedente.

Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Direttore di Dipartimento decide il Rettore.

Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Consiglio di Amministrazione.

4. Resta piena la responsabilità del professore o ricercatore interessato con riguardo a quanto dichiarato nell'istanza e allo svolgimento dell'incarico stesso.

#### **Art. 8**

##### **Reclami**

1. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine di dieci giorni, reclamo scritto presso lo stesso soggetto che lo ha emanato, il quale comunica per iscritto la propria decisione all'interessato entro trenta giorni, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 9**

##### **Sanzioni**

1. In caso di svolgimento di attività retribuite svolte in violazione delle disposizioni del presente regolamento, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, al bilancio dell'Ateneo a cura del soggetto erogante o, in difetto, dal percettore.

2. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori vigilano sull'osservanza delle predette disposizioni ed hanno altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa.

3. L'Amministrazione cura la tenuta dell'anagrafe degli incarichi, suddivisi per anno solare e può effettuare verifiche, anche a campione, sullo svolgimento degli incarichi esterni dei propri dipendenti, in particolare sui limiti di legge previsti dal DL 201/2011 conv. in Legge 214/2011 e s. m. e i.

4. Qualora un incarico venga svolto in assenza della prescritta autorizzazione oppure nel caso si svolgesse con modalità o caratteristiche diverse da quelle autorizzate, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del docente interessato, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

5. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze per le finalità di cui all'art. 53, commi 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

6. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a segnalare al Rettore i casi di incompatibilità dei quali sia comunque venuto a conoscenza. Il Rettore diffida formalmente il docente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

7. L'assunzione di un altro impiego pubblico, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.

#### **Art. 10**

##### **Obblighi di comunicazione e pubblicazione**

1. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi i soggetti pubblici o privati comunicano all'Università l'ammontare dei compensi erogati.
2. L'Università adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001, degli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, nel rispetto dei termini di legge.
3. L'Università provvede, altresì, alla pubblicazione sul sito telematico istituzionale dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013.

#### **Articolo 11**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dalla l. n. 240/2010, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di emanazione del regolamento medesimo.

#### **Art. 12**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, sostituendo qualsiasi altra disposizione al momento vigente in materia.

Al Direttore del Dipartimento di \_\_\_\_\_ **All. A)**

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER SVOLGERE UN INCARICO PER CONTO DI UN SOGGETTO ESTERNO ALL'ATENEO – ai sensi del Regolamento disciplinante lo svolgimento di attività non istituzionali da parte di Professori e ricercatori**

**Il sottoscritto Prof. Nome Cognome, chiede di essere autorizzato a svolgere l'incarico di lavoro per conto di un soggetto esterno all'Ateneo che ha le seguenti caratteristiche:**

1. Denominazione, sede con indirizzo, codice fiscale/partita iva, pec (allegare eventuale lettera di conferimento): \_\_\_\_\_
2. Natura del soggetto conferente: \_\_\_\_\_
3. Attività oggetto dell'incarico: \_\_\_\_\_
4. Breve descrizione dell'attività oggetto dell'incarico: \_\_\_\_\_;
5. Compenso Previsto/presunto: ;
6. Luogo di svolgimento dell'incarico: \_\_\_\_\_;
7. Data di inizio dell'attività: xx/xx/xxxx data fine: xx/xx/xxxx

Il sottoscritto è consapevole che:

- È soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
- Sotto la propria responsabilità, relativamente all'incarico, il sottoscritto dichiara che l'attività che svolgerà:
  - a) non è compresa tra le attività incompatibili di cui all'art. 2 del regolamento;
  - b) non comporta conseguenze pregiudizievoli per l'immagine dell'Ateneo e non è contraria ai suoi principi statuari, né concorre a determinare situazioni di svantaggio economico o di conflitto anche potenziale, di interessi a detrimento dell'Università di Cassino;
  - c) non reca pregiudizio allo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca e degli specifici incarichi organizzativi, didattici e di ricerca affidati;
  - d) non si sostanzia in una collaborazione o consulenza a favore di enti privati che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione agli esami e alle prove di selezione universitari, di tutorato, di assistenza per la redazione di tesi, relazioni o studi.
  - e) è resa a titolo personale, in forma non organizzata e in qualità di esperto della materia e non si configura come esercizio di attività libero-professionale.

Il sottoscritto si impegna altresì a sospendere immediatamente l'incarico qualora una di queste condizioni risultasse non rispettata durante lo svolgimento dell'attività, dandone comunicazione all'amministrazione universitaria.

Cassino, xx/xx/xxxx

Firma \_\_\_\_\_

**Parere Direttore del Dipartimento**

Favorevole

Contrario

Cassino, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Al Direttore del Dipartimento di \_\_\_\_\_

**COMUNICAZIONE PREVENTIVE DELLE ATTIVITA' ESTERNE LIBERE – ai sensi del Regolamento disciplinante lo svolgimento di attività non istituzionali da parte di Professori e ricercatori**

Il sottoscritto Prof Nome Cognome, in servizio presso il Dipartimento di \_\_\_\_\_ Filosofia di questo Ateneo con la qualifica di Professore II Fascia con regime di impegno a Tempo Pieno  
**COMUNICA:**

che svolgerà il seguente incarico liberamente esercitabile:

\_\_\_\_\_  
 L'incarico sopra descritto:

- Rientra nella fattispecie indicata all'art. 3, comma 2, lett. X (\_\_\_\_\_), del Regolamento indicato in oggetto;
- è a titolo Gratuito, compenso (da indicare solo se a titolo retribuito):
- si svolgerà nel periodo dal xx/xx/xxxx, presso \_\_\_\_\_; Ente privato; sede: \_\_\_\_\_ 00000,

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità che lo svolgimento della suindicata attività:

- non compromette l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- non configura un conflitto di interessi con codesto Ateneo;
- è resa a titolo personale, in forma non organizzata e in qualità di esperto della materia e non si configura come esercizio di attività libero-professionale.

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa all'incarico in questione (durata, compenso, etc.).

Cassino, xx/xx/xxxx

Firma \_\_\_\_\_